



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 217	di data 09/12/22

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamato l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

dato atto che, in esecuzione del citato dettato normativo, con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, da ultimo modificata dalla deliberazione consiliare 02.11.2022 n. 132, è stato adottato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

visto in particolare l'art. 10, comma 17 del citato Regolamento, ai sensi del quale "Come disposto nell'art. 39 del Capo IV, qualora dall'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune derivi un'occasione di guadagno per soggetti operanti sul mercato e l'assegnazione del bene pubblico sia suscettibile di sfruttamento economico da parte di più soggetti, la concessione è rilasciata a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità";

dato atto, conseguentemente, che al verificarsi delle condizioni sopra indicate, l'installazione su suolo pubblico di impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto del citato dettato regolamentare;

richiamato il Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale 05.07.2001 n. 183 e 31.01.2022 n. 18 e, nello specifico, l'elaborato Norme tecniche, all'interno del quale sono elencate le diverse tipologie di impianti pubblicitari installabili in ambito comunale;

dato atto, in particolare, che gli impianti pubblicitari autorizzabili a soggetti privati, sia su suolo pubblico che su suolo privato, sono rappresentati dagli impianti destinati "all'affissione

pagina 1/9

diretta” e quindi all'affissione di manifesti e dagli impianti destinati “alla pubblicità esterna” e pertanto alla diffusione di messaggi con utilizzo di canali di vario tipo, diversi dai manifesti (es. pannelli serigrafati, prismi rotanti, led/lcd, etc.);

considerato, peraltro, che lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio a soggetti privati di concessioni per l'installazione su suolo pubblico di impianti pubblicitari era già previsto nella disciplina regolamentare precedente (Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni), ora abrogata, ma che il medesimo era circoscritto alla fattispecie pubblicitaria “affissione diretta”;

ritenuto, pertanto, che la nuova disposizione regolamentare amplia le fattispecie pubblicitarie la cui collocazione su suolo pubblico può avvenire solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica, includendo conseguentemente anche gli impianti destinati alla “pubblicità esterna”;

richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, nel quale è previsto, tra gli obiettivi dell'anno 2022 assegnati alle Posizioni organizzative riferite al Centro di Costo “Affissioni e pubblicità”, l'espletamento della “procedura di gara per la concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari in condizioni di parità”;

considerato che sul territorio comunale risulta attualmente in essere una concessione rilasciata a soggetti privati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per la gestione di impianti pubblicitari pubblici destinati “all'affissione diretta” e ritenuto, pertanto, di procedere ora ad espletare una procedura di gara per la concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati “alla pubblicità esterna” permanente;

visto l'art. 13, comma 6 del menzionato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale il quale stabilisce che “L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. [...]”;

considerato, pertanto, che gli impianti che costituiranno oggetto della procedura di gara saranno assoggettati al pagamento del canone unico patrimoniale, in particolare del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, escludendosi pertanto l'assoggettamento al pagamento del canone unico patrimoniale legato all'occupazione di suolo pubblico;

considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128, compete ai Dirigenti l'adozione di ogni atto e provvedimento nella materia negoziale, ivi compreso il provvedimento a contrarre, che non sia riservato dal Regolamento stesso o dallo Statuto o dalla legge ad altro organo;

preso atto che l'art. 41 (Rilascio della concessione), comma 2 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale stabilisce che nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare e che lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale;

preso atto altresì che lo schema di disciplinare, denominato “Disciplinare accessivo a concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente”, comprensivo del relativo allegato parte integrante ed essenziale, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 22.08.2022 n. 208;

visto che nel citato disciplinare sono indicate le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto contrattuale intercorrente fra l'Amministrazione e il privato e che il contenuto del documento può essere sinteticamente riassunto come di seguito:

– costituisce oggetto del disciplinare la concessione d'uso di n. 403 spazi pubblici per

l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente sul territorio del Comune di Trento;

- la concessione di suolo pubblico avrà la durata di 3 anni dalla data di stipulazione del contratto accessivo alla concessione stessa, rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara. Alla scadenza del contratto, in assenza di rinnovo, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità alcuna di ulteriori rinnovo o proroga. Data la complessità e l'onerosità di questa tipologia di procedure di gara, non si esclude che si possa presentare la necessità di ricorrere alla proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario della concessione, considerato peraltro l'interesse dell'Amministrazione a proseguire con tale tipologia di concessioni. In tale caso, dopo la scadenza del contratto il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a mantenere gli impianti alle medesime condizioni economiche stabilite nel contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno, senza una nuova procedura di affidamento;
- la concessione prevede, tra gli altri, i principali seguenti adempimenti da parte dell'Impresa:
 1. installazione degli impianti, di proprietà del concessionario, nel numero e negli spazi individuati nell'Allegato n. 1 al Disciplinare accessivo;
 2. gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e utilizzo al solo scopo pubblicitario degli spazi identificati nell'Allegato n. 1 al Disciplinare accessivo;
 3. rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e la sistemazione delle aree circostanti;
 4. tutti i lavori e le opere necessarie, complementari ed accessorie all'installazione e alla rimozione degli impianti;

dato atto che, in relazione agli impianti oggetto della concessione d'uso in questione, è stato acquisito il parere favorevole dai competenti Servizi comunali Corpo Polizia locale di Trento – Monte Bondone, Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi e Edilizia privata;

rilevato che, costituendo oggetto di gara una concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente, è esclusa la possibilità di procedere ricorrendo agli strumenti offerti dal mercato elettronico (portali APAC e CONSIP);

visto il citato Regolamento per la disciplina dei contratti che, all'art. 28 (Asta pubblica – procedura aperta), precisa che l'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente per i contratti comportanti entrate per il Comune, salvo che nel provvedimento a contrarre non si ritenga motivatamente di adottare altro procedimento previsto nel Regolamento stesso;

vista inoltre la Legge provinciale 19.07.1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) e s.m. il cui art. 18, comma 13, prevede che, ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base;

richiamato altresì il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e, in particolare, l'art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) il quale recita "1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.";

rilevato che, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici alla gara, ai sensi dell'art. 7 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di

lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della Legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale sull'energia 2012) e s.m., la scelta dei contraenti avviene suddividendo l'affidamento in numero 5 lotti;

rilevato inoltre che la ripartizione in lotti, effettuata tenendo conto delle tipologie di impianti pubblicitari, della loro ubicazione in ambito comunale e del loro formato, è la seguente:

- Lotto n. 1: n. 194 spazi pubblici per l'installazione di altrettante transenne parapedonali monofacciali;
- Lotto n. 2: n. 154 spazi pubblici per l'installazione di altrettante transenne parapedonali monofacciali;
- Lotto n. 3: n. 42 spazi pubblici per l'installazione di n. 35 transenne parapedonali monofacciali e di n. 7 cartelli stradali bifacciali;
- Lotto n. 4: n. 6 spazi pubblici per l'installazione di altrettanti cartelli stradali bifacciali;
- Lotto n. 5: n. 7 spazi pubblici per l'installazione di altrettanti cartelli stradali bifacciali;

preso atto che:

- il prezzo posto a base di ogni singolo lotto è costituito da un contributo (fuori campo I.v.a.) destinato a sostenere le attività del Comune;
- per ogni singolo lotto, la procedura di gara prevede l'aggiudicazione mediante il criterio del maggior rialzo, da esprimersi in valore assoluto, rispetto al contributo annuo fissato a base di gara, che è il seguente:
 - Lotto n. 1 – base di gara € 8.300,00;
 - Lotto n. 2 – base di gara € 6.600,00;
 - Lotto n. 3 – base di gara € 2.400,00;
 - Lotto n. 4 – base di gara € 1.000,00;
 - Lotto n. 5 – base di gara € 1.800,00;

ritenuto di stabilire i seguenti criteri di aggiudicazione:

- ciascun concorrente, in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla gara di assegnazione di uno o più lotti, mediante presentazione di distinte offerte, complete di tutta la documentazione a corredo della domanda;
- al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 2/2016, ciascun operatore economico può ottenere l'aggiudicazione di un numero massimo di 2 (due) lotti;
- nel caso in cui il medesimo operatore economico presenti la miglior offerta per 3 (tre) o più lotti, lo stesso è escluso dalla gara per il lotto o i lotti (oltre i due) di minore importo annuale fissato a base di gara;
- qualora, per un medesimo lotto, l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- non si fa luogo a gara di migliororia;
- sequenzialmente, si procederà dapprima a verificare le offerte, stilando la graduatoria per individuare la migliore offerta per ciascun lotto. A seguire, qualora, per un medesimo lotto, l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà ad effettuare il citato sorteggio in seduta pubblica. Infine, nel caso in cui il medesimo operatore economico abbia presentato la miglior offerta per tre o più lotti, si procederà ad escludere l'operatore dalla gara per il lotto o i lotti (oltre i due) di minore importo annuale fissato a base di gara, procedendo a scorrere la graduatoria nel rispetto di quanto sopra esposto;
- è quindi esclusa la possibilità che il medesimo operatore economico, anche nel caso in cui risulti concorrente in veste diversa per i vari lotti (impresa singola, raggruppamento di imprese: mandante/mandataria, Consorzio / consorziata esecutrice, GEIE, Reti di Imprese) possa vedersi aggiudicato un numero di lotti superiore a 2 (due). La graduatoria è condizionata dall'analisi nominativa di tutti i componenti dei vari raggruppamenti;
- pertanto, in caso di partecipazione dell'operatore economico in compagini diverse, qualora sia

verificato che l'operatore economico compaia, in qualsiasi forma e ruolo, già miglior offerente per il previsto numero massimo di lotti pari a 2 (due), non può aggiudicarsi ulteriori lotti, condizionando quindi tutte le compagini in cui lo stesso è presente;

- in ogni caso non trova applicazione il limite sui lotti aggiudicabili ad un medesimo operatore economico ed è, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso operatore economico di un numero di lotti superiore a 2 (due) per i restanti lotti nell'ipotesi in cui:
 - detto operatore economico sia l'unico offerente in graduatoria, purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente;
 - tutti gli operatori economici siano già aggiudicatari di altri lotti per il numero massimo consentito (2 lotti) e permangano lotti da attribuire in quanto non aggiudicati né aggiudicabili ad altro operatore; in tal caso si aggiudica il lotto al miglior offerente in graduatoria. Qualora, per un medesimo lotto, l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- ai fini dell'applicazione dei limiti alla possibilità di aggiudicare più lotti al medesimo operatore economico secondo le regole sopra indicate, si precisa che si ha "medesimo operatore economico" nel caso di identità soggettiva, anche solo parziale, tra due soggetti aggiudicatari; rilevato, quindi, che il contributo di aggiudicazione costituirà l'ammontare annuo dovuto dal concessionario al Comune di Trento;

rilevato, altresì, che il concessionario, oltre all'ammontare su menzionato, dovrà corrispondere annualmente al Comune anche il Canone Unico Patrimoniale (Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) di cui al citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

verificato che non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), così come indicato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.) con nota di data 26.07.2022 Id n. 180816383, in quanto non vi sono rischi interferenziali tra dipendenti comunali e/o soggetti di altri enti chiamati dal Comune e dipendenti del concessionario;

atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19 della L. P. 23/1990 e s.m., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
2. iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per lo svolgimento di attività compatibili con quelle oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
3. esecuzione, con esito positivo, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di uno o più contratti aventi per oggetto lo sfruttamento pubblicitario di spazi pubblici sul territorio di Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti che abbiano determinato un versamento complessivo nei cinque anni pari ad almeno euro 10.000,00 a titolo d'imposta comunale sulla pubblicità secondo il D.Lgs. n. 507/1993 e s.m. e relativi regolamenti comunali in materia e/o a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. e relativi regolamenti comunali in materia e/o a titolo di canone unico patrimoniale (canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) di cui l'art. 1, comma 816 della L. 160/2019 e s.m. e relativi regolamenti comunali in materia;

atteso inoltre che non sono ammesse alla gara le Imprese che svolgono l'attività di

concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Trento;

ritenuto opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'espletamento della procedura di gara, inserire nel bando le seguenti clausole:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

richiamato l'art. 31 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. il quale, al comma 2, prevede che, per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento d'importo non superiore alla soglia comunitaria;

richiamato, altresì, l'art. 103 del medesimo decreto secondo il quale "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture [...]".

preso atto che, nel caso di specie, la costituzione della cauzione definitiva è regolamentata all'art. 9 del Disciplinare accessivo alla concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente e ai punti 9 e 20 (numero 2) del Disciplinare di gara;

dato atto che, a maggior precisazione delle disposizioni contenute all'art. 12 del citato Disciplinare accessivo, il subappalto e la cessione del contratto non sono contemplati in quanto non sono individuabili attività assoggettabili a tali istituti, non equivalendo a subappalto o cessione del contratto l'utilizzazione da parte del concessionario di soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale per le operazioni materiali connesse all'installazione e alla rimozione degli impianti o all'acquisto degli impianti stessi presso terzi;

visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: "[...] Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'A.N.AC. di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.";

rilevato che, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, l'A.N.AC. non ha, ad oggi, adottato alcun bando tipo che si attagli alla fattispecie della "concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente, da affidare mediante asta pubblica con il criterio del maggior rialzo rispetto all'importo fissato a base d'asta";

considerato che la su menzionata normativa, come peraltro l'omologa disciplina provinciale dettata dalla L.P. 2/2016 e s.m., trova applicazione nel caso di specie solo qualora espressamente richiamata in quanto, trattandosi di concessione d'uso di spazi pubblici di proprietà dell'ente, sono applicabili le disposizioni normative che disciplinano l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, ossia la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23), in quanto compatibile;

atteso che le descritte disposizioni normative non precludono alle Amministrazioni

aggiudicatrici di dotarsi, nello svolgimento della propria autonomia organizzativa, garantita direttamente a livello costituzionale, di propri schemi tipo adeguati alla singola realtà organizzativa e alle norme regolamentari interne a ciascuna Amministrazione, fermo il rispetto della normativa vigente;

dato atto che, per le concessioni d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente, da affidare mediante asta pubblica con il criterio del maggior rialzo rispetto all'importo fissato a base d'asta, questa Amministrazione non ha ancora approvato alcun bando tipo;

preso atto che la concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente sarà affidata mediante asta pubblica (prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del maggior rialzo rispetto all'importo fissato a base d'asta), per le motivazioni espresse nella Deliberazione di Giunta comunale di data 22 agosto 2022 n. 208, con la quale è stato approvato l'elaborato denominato "Disciplinare accessivo a concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente" e il relativo allegato parte integrante, e nella presente determinazione dirigenziale;

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata conseguente all'operazione oggetto del presente provvedimento in esito alla conclusione della procedura di gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
 - il Piano generale degli impianti pubblicitari approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale 05.07.2001 n. 183 e 31.01.2022 n. 18;
 - la Legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 - la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.;
 - la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e s.m.

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 prot. n. 306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, un'asta pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare la concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente, suddivisa in lotti, il cui importo annuo fissato a base di gara è il seguente:
 - Lotto n. 1 – base di gara € 8.300,00;
 - Lotto n. 2 – base di gara € 6.600,00;
 - Lotto n. 3 – base di gara € 2.400,00;
 - Lotto n. 4 – base di gara € 1.000,00;
 - Lotto n. 5 – base di gara € 1.800,00;
2. di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del maggior rialzo da esprimersi in valore assoluto rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto ai sensi dell'art. 18, comma 13, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., con le prescrizioni dettagliate in premessa;
3. di approvare l'allegato schema di Disciplinare di gara concernente l'asta pubblica per la concessione d'uso di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente di cui all'allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla sottoscritta, ne forma parte integrante ed essenziale, dando atto che lo stesso dovrà essere integrato con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e modificato secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
4. di dare atto che la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui affidare la concessione oggetto del presente provvedimento;
5. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto e di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
6. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
7. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata conseguente all'operazione oggetto del presente provvedimento in esito alla conclusione della procedura di gara.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1 (Disciplinare di gara)

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 09/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 217	di data 09/12/22

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 dicembre 2022